

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87

Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.

• TITOLO I

Principi e disposizioni generali

• ARTICOLO 1 - (Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione Lazio, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne della regione e delle attività ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonché di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.

2. La sfera di applicazione della presente legge comprende le acque interne del Lazio, come definite dal successivo articolo 7, primo comma.

• ARTICOLO 2 - (Pesca ed acquacoltura)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.

2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei e molluschi.

3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al precedente primo comma.

• ARTICOLO 3 - (Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformità con l'articolo 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, devono conformarsi alle norme della presente legge ed alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale detterà alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
3. Restano alla competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, le concessioni a scopo di piscicoltura di cui al terzo comma, dell'articolo 100, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, in conformità con le procedure definite con la legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con la Comunità economica europea.
4. Lo stabilimento ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico - scientifica di supporto per la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, in particolare per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione nel settore ittico e della tutela dell'ambiente in funzione della vita dell'ittiofauna.
5. Le amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono della consulenza tecnico - scientifica dello stabilimento ittiogenico di Roma e, per l'ittiopatologia, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.
6. In deroga a quanto disposto dalla lettera g) dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, con la presente legge non viene indicato il contingente del personale regionale da comandare presso gli enti delegatari che dispongono già di strutture operative per la trattazione della materia, in virtù della situazione istituzionale esistente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

• ARTICOLO 4 - (Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne)

1. È istituita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, composta da:
 - 1) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;
 - 2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati;
 - 3) il dirigente del settore competente in materia dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
 - 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato;
 - 5) un rappresentante delle comunità montane, designato dalla delegazione regionale dell'U.N.I.C.E.M.;
 - 6) il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o suo delegato;
 - 7) un dirigente dell'Assessorato regionale all'ambiente, o suo delegato (2);
 - 8) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
 - 9) tre rappresentanti regionali dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;

- 10) un rappresentante regionale degli allevatori ittici designato dalle Organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 11) quattro rappresentanti regionali dei pescatori dilettanti e sportivi, dei quali due designati dalla F.I.P.S. (Federazione italiana pesca sportiva) e due designati dalle altre associazioni operanti a livello regionale;
 - 12) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 13) un rappresentante designato dall'unione regionale delle bonifiche;
 - 14) un rappresentante designato dalla federazione unitaria sindacale regionale;
 - 15) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella Regione;
 - 16) un esperto di ittiologia dell'università di Roma;
 - 17) un esperto di acquacoltura dell'università della Tuscia di Viterbo;
 - 18) un rappresentante dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio).
2. La commissione consultiva regionale è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste caccia e pesca e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
3. La commissione consultiva ha sede presso l'assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; essa è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per formulare pareri sull'attività della Regione in materia di pesca.
4. Può essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri ed in seconda convocazione con l'intervento di un terzo più uno dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Svolge le funzioni di segretario della commissione il dirigente dell'ufficio pesca regionale.
7. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.
8. La commissione è convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
9. La commissione consultiva regionale esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia di pesca e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza proposte e suggerimenti per i programmi regionali di ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi ed indagini sulle acque e sull'ittiofauna e sulla razionale gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione delle specie acquatiche e del potenziamento del patrimonio ittico, nonché sulle modalità del coordinamento previsto dall'articolo 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, da parte della Giunta regionale, delle attività svolte dalle amministrazioni provinciali nell'ambito delle deleghe ricevute.
10. La commissione, inoltre, propone direttive di carattere generale sulle concessioni di acquacoltura e piscicoltura nonché per la difesa dell'integrità e della qualità delle acque ai fini della conservazione del patrimonio ittico.

(2) Punto così sostituito dall'art. 1, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

• ARTICOLO 5 - (Commissioni consultive provinciali)

1. Presso ogni provincia viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne della quale si avvale l'amministrazione provinciale, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate in materia di pesca, in sostituzione della commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349.

2. La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne è nominata con provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

- 1) il presidente della giunta provinciale o suo delegato che la presiede;
- 2) un esperto dell'ufficio pesca dell'amministrazione provinciale;
- 3) il dirigente del settore decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lazio, o suo delegato (3);
- 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma, o suo delegato (4);
- 5) un rappresentante della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- 6) tre rappresentanti dei pescatori di mestiere operanti nella provincia designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
- 7) due rappresentanti della federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.) e due rappresentanti delle altre associazioni riconosciute operanti a livello regionale;
- 8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
- 9) il dirigente del settore provinciale opere e lavori pubblici della Regione Lazio, o suo delegato (5);
- 10) un rappresentante designato dalla federazione sindacale unitaria provinciale;
- 11) un rappresentante designato dalle comunità montane;
- 12) un rappresentante dei produttori del settore dell'acquacoltura, ove esistano.

3. Funge da segretario un funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima riunione su proposta del presidente della giunta provinciale.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

5. Per le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme di cui al precedente articolo.

6. La commissione consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri su tutte le iniziative dell'amministrazione provinciale volte a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti la piscicoltura, l'acquacoltura, la tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali, esprime pareri sui provvedimenti delle province riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina gli studi e le ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna nelle acque pubbliche e private, formula proposte di programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore.

- (3) Punto così sostituito dall'art. 2, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
- (4) Punto così sostituito dall'art. 2, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
- (5) Punto così sostituito dall'art. 2, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

• ARTICOLO 6 - (Programmi)

1. Sulla base degli indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio al dettato dell'articolo II della legge regionale 15 maggio 1985, n. 68 e sulla base delle proposte ed i suggerimenti della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, la Giunta regionale predispone, in conformità con le norme sulle procedure della programmazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, di intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto altresì delle iniziative proposte da comunità montane e comuni nonché da altri operatori pubblici e privati.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, tenendo conto delle proposte e delle iniziative delle amministrazioni provinciali predisporrà la carta ittica regionale ed un piano di settore per la pesca e l'acquacoltura.
3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attività programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge.
4. La Regione e le province, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pesca, possono avvalersi della collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati che svolgono la propria attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura prescelti con motivato provvedimento per la particolare competenza in materia, sempreché non sia possibile provvedere in via prioritaria a mezzo dello stabilimento ittiogenico e/o dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.

• TITOLO II

Esercizio della pesca

• ARTICOLO 7 - (Classificazioni delle acque)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata pesca nelle acque interne quella esercitata nelle acque fluviali e lacuali pubbliche e private comunicanti con quelle pubbliche del territorio della regione Lazio, poste all'interno della linea congiungente i punti foranei esterni delle foci o degli altri sbocchi in mare.
2. Rientrano nelle acque interne gli stagni e i bacini di acqua salsa o salmastra.
3. Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Lazio sono classificate in acque principali, quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni fisico - chimiche e

biologiche consentono l'esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie.

4. Le acque secondarie si dividono in categoria «A», comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria «B», comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi.

5. Sono escluse dalla classificazione di cui al precedente quarto comma, le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al successivo Titolo IV.

6. Alla classificazione delle acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

7. La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.

• ARTICOLO 8 - (Classificazione della pesca)

1. La pesca nelle acque pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica.

2. La pesca professionale è quella che viene esercitata quale attività di lavoro esclusiva o prevalente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e associata.

3. La pesca sportiva o dilettantistica è quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.

4. Per esercitare la pesca professionale o sportiva è fatto obbligo di munirsi della relativa licenza di pesca secondo quanto stabilito al successivo articolo 9 ed essere in regola con il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in conformità con le vigenti norme in materia. Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di età inferiore ai 14 anni che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, purché accompagnati da persona maggiorenne con licenza di pesca che sarà ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca (6).

5. I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca nelle acque interne della regione previo il solo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonché del passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero. Il versamento suindicato consente l'esercizio della pesca per tre mesi.

6. Coloro i quali intendono esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione nelle acque interne della regione, devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessorato agricoltura foreste caccia e pesca, previo parere tecnico dello stabilimento ittogenico. L'autorizzazione regionale è rilasciata a persona nominativamente indicata e deve precisare la motivazione, la durata, le acque e le specie per le quali viene concessa

nonché le modalità di pesca. Tale autorizzazione esonera dall'obbligo della licenza di pesca, ed è esente dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.

7. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia, dello stabilimento ittogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, nell'esercizio delle sue funzioni, è esonerato dall'obbligo di cui ai commi precedenti, purché munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di appartenenza.

8. Il personale degli enti di cui al precedente settimo comma non è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, a munirsi della licenza di pesca, non è quindi dovuto, in tal caso, il pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.

9. Gli addetti agli impianti di acquacoltura e ai laghetti artificiali di pesca sportiva, le cui acque sono pubbliche o comunicanti con quelle pubbliche, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli impianti e dei laghetti stessi non sono tenuti a munirsi di licenza di pesca e sono esenti dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. I titolari degli impianti acquacoltura e dei laghetti sportivi debbono comunicare i nominativi degli addetti, con apposito elenco all'amministrazione provinciale competente per territorio e all'ufficio pesca della Regione Lazio che restituiranno una copia dell'elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi dovranno essere esibiti in caso di controllo.

(6) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

• ARTICOLO 9 - (Licenza di pesca)

1. Possono richiedere la licenza di pesca di tipo «A» o di tipo «B» coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. La licenza di pesca può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela. In tal caso la licenza di tipo «A» è concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare può esercitare l'attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista.

L'apprendistato dura fino al compimento del diciottesimo anno di età.

3. Al rilascio della licenza di pesca provvede l'amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente. La domanda di rilascio della licenza di pesca, indirizzata al presidente della giunta provinciale, deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell'interessato, nonché del tipo di licenza richiesta. Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali l'amministrazione provinciale può rilasciare la licenza con provvedimento motivato (7).

4. La residenza può essere anche comprovata, a norma dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizioni all'ufficio competente di documenti anche di

identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti della pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione del dato suindicato.

5. Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo «A» il richiedente deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa.

6. Alla domanda devono essere allegati:

a) due fotografie uguali e recenti, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro pubblico ufficiale;

b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) attestazione del versamento relativo alla tassa e soprattassa di concessione regionale;

d) attestazione del versamento dell'importo corrispondente al costo del libretto;

e) marca da bollo da applicare sulla licenza;

f) assenso dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela per i minori di anni 18;

g) per le licenze di tipo «A», copia della domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

7. La licenza di pesca ha la validità su tutto il territorio nazionale per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse previste dalle vigenti norme in materia di tassa sulle concessioni regionali.

8. La licenza di tipo «A», qualora il richiedente non dimostri di essere già iscritto negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, viene rilasciata con il termine di validità di sei mesi. L'interessato, entro il termine, deve dare prova dell'avvenuta iscrizione nei suindicati elenchi, ai fini della conferma della validità della licenza per sei anni dal momento del rilascio.

9. Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali vanno corrisposte annualmente.

10. La tassa e la soprattassa annuale non sono dovute qualora non si eserciti la pesca nel corso di un intero anno di validità della licenza (8).

11. Il pescatore è tenuto ad esibire, unitamente alla licenza, le ricevute in conto corrente postale di versamento della prescritta tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.

12. In caso di cambiamento di residenza l'interessato deve darne comunicazione all'amministrazione provinciale, territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia. La variazione di residenza deve essere apportata a cura dell'amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all'amministrazione che ha rilasciato la licenza stessa.

13. L'amministrazione provinciale di nuova residenza provvederà a riportare gli estremi del pescatore nel registro di cui al successivo articolo 10 ed a registrare sul medesimo le eventuali sanzioni subite.

14. Il presidente della giunta provinciale dispone, con atto motivato, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, la reiezione delle domande di rilascio della licenza di pesca, per la durata di un anno, nei confronti di pescatori che abbiano riportato sanzioni amministrative per tre volte, in violazione alle norme in materia di pesca.

(7) L'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 5, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

(8) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

• ARTICOLO 10 - (Registri dei pescatori)

1. Presso le amministrazioni provinciali sono tenuti appositi registri dei titolari di licenza di pesca, distinti per i tipi di licenza.
2. Nei suddetti registri devono essere trascritti gli estremi del verbale di contestazione della violazione delle norme in materia di pesca.
3. Delle violazioni deve essere fatta apposita annotazione sulla licenza di pesca a cura dell'amministrazione provinciale di residenza del trasgressore.
4. Qualora il pescatore interessato non presentasse entro il termine indicato dall'amministrazione provinciale la licenza di pesca per le relative annotazioni, la licenza stessa può essere revocata. Della revoca è fatta menzione nel registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
5. Il presidente della giunta provinciale, entro quindici giorni dall'avvenuta annotazione sui registri di cui al presente articolo della terza infrazione punibile con sanzione amministrativa commessa dallo stesso pescatore, dispone, con proprio atto motivato, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca sulle acque interne, la sospensione della licenza di pesca rilasciata al trasgressore per un anno ed ordina il ritiro del documento. A tal fine il presidente della giunta provinciale invita il trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a consegnare entro quindici giorni la licenza di pesca all'amministrazione provinciale.
6. In caso di inadempienza può essere revocata la licenza di pesca.
7. Della revoca effettuata ai sensi del comma precedente è fatta menzione nel relativo registro di pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca.
8. Non può essere rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso di un anno dal momento della restituzione della licenza di pesca revocata.
9. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e al risarcimento del danno, verrà disposto dal presidente della giunta provinciale competente per territorio il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.

• ARTICOLO 11 - (Strumenti e mezzi di pesca)

(giurisprudenza)

1. L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con gli attrezzi indicati nell'apposito elenco che il Consiglio regionale, approva con propria deliberazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4.
2. L'elenco deve contenere la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione, l'indicazione del periodo ed, eventualmente, della località in cui possono

essere adoperati, le eventuali modalità d'uso, precisando, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e le altezze massime autorizzate.

3. La maglia delle reti si misura a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

4. Nell'elenco può essere indicato anche il numero massimo dei singoli attrezzi consentiti per ciascun pescatore nonché l'obbligo relativo alla bollatura degli attrezzi stessi; detta bollatura avverrà secondo le modalità e le competenze fissate da ciascuna provincia.

5. La lunghezza e l'altezza massima autorizzata di ciascuna rete non possono essere oltrepassate neppure con l'unione di più reti o parti di esse.

6. Il presidente della provincia dispone, quando se ne ravveda la necessità, opportune indagini per accertare la rispondenza degli attrezzi alle esigenze della pesca tenendo in ogni caso conto della necessità di garantire la riproduzione e la conservazione delle specie ittiche.

7. È vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo.

8. È vietato l'uso a scopo sportivo della bilancia di dimensioni superiori a mt 1,50 per lato.

9. Gli attuali possessori di tali attrezzi non conformi alle misure previste nel precedente comma, dovranno iscriversi in un elenco speciale ad esaurimento tenuto dall'amministrazione provinciale competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la bilancia e con la tirlindana.

11. L'uso di esche naturali ed artificiali può essere vietato o limitato, con provvedimento del presidente della giunta provinciale sentita preventivamente la competente commissione consultiva.

12. Nelle acque secondarie di categoria A è vietato utilizzare la larva di mosca carnaria, o bigattino (9).

13. È fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.

14. È vietata la pesca con il sangue, usato come esca, come pasturazione o come additivo ad altri componenti (10).

(9) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

(10) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

• ARTICOLO 12 - (Periodo di divieto - limiti alle dimensioni di pesce pescato)

1. Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è vietata la pesca delle specie sotto elencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata e per periodi di tempo a fianco riportati (11):

Specie	Misura minima cm	Periodo di divieto
Storione (Arcipenser sturio)	60	Trota comune (Fario) (Salmo trutta trutta)
20	Dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00	

dell'ultima domenica di febbraio Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) 20 Dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio Trota pescata in lago 25 Dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio Salmerino (*Salvelinus fontinalis*) 20 Dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio Temolo (*Thymallus thymallus*) 20 Dal 1^o febbraio al 31 marzo Coregone (*Coregonus lavaretus*) 30 Dal 15 dicembre al 30 gennaio Luccio (*Esox lucius*) 30 Dal 15 febbraio al 30 marzo Tinca (*Tinca tinca*) 20 Dal 15 maggio al 30 giugno Carpa (*Cyprinus carpio*) 25 Dal 15 maggio al 30 giugno Carpe erbivore 25 Anguilla (*Anguilla anguilla*) 25 Cefali e altre specie di Mugillidi (*Mugil spp.*) 15 Pesce persico (*Perca fluviatilis*) 18 Dal 15 aprile al 30 maggio Persico trota (Black bass) (*Micropterus salmoides*) 20 Spigola (*Dicentrarchus labrax*) 25 Pesce Re (*Odontesthes bonariensis*) 20 Dal 15 marzo al 15 luglio Barbo (*Barbus plebejus*) 18 Dal 15 maggio al 30 giugno Barbo canino (*Barbus meridionalis*) 16 Dal 15 maggio al 30 giugno Cavedano (*Leuciscus cephalus*) 18 Dal 15 maggio al 30 giugno

2. Le lunghezze minime totali si misurano dall'apice del muso a bocca chiusa alla estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi (12).
3. Gli esemplari degli animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle sopraindicate, eventualmente catturati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza.
4. Per le specie marine oggetto di pesca catturate in acque interne e non menzionate nell'elenco di cui al comma 1, valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima (13).
5. Durante i periodi di divieto è altresì proibito il commercio delle uova salvo quanto disposto dal successivo articolo 13.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, possono essere modificati od integrati le misure minime e i periodi di divieto ogni qualvolta ciò sia necessario alla tutela delle specie acquatiche e dell'ambiente.

(11) La tabella che segue è stata così sostituita dall'art. 7, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

(12) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

(13) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

• ARTICOLO 13 - (Pesca in epoca di divieto)

1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale è autorizzata, nei periodi di divieto, dietro domanda di regolare permesso, dall'amministrazione provinciale competente per territorio. La verifica tecnica delle operazioni può essere svolta sia dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi territori, sia dallo stabilimento ittiogenico (14).

2. Nella domanda di permesso devono essere indicati:

- a) l'impianto in cui verranno poste in incubazione le uova fecondate e le relative caratteristiche e potenzialità;
- b) la specie ittica oggetto della fecondazione artificiale;

c) il corso e lo specchio d'acqua ove si intende esercitare la pesca e gli attrezzi usati per la cattura dei riproduttori;

d) i nominativi delle persone addette all'operazione di fecondazione artificiale.

3. Le persone di cui al punto d) del precedente secondo comma devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale previa prova teorica e pratica di capacità da espletare alla presenza di una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante dell'amministrazione provinciale stessa e da un rappresentante dello stabilimento ittiogenico.

4. L'amministrazione provinciale competente per territorio detta le prescrizioni che devono essere osservate perché l'esercizio della facoltà concessa non sia rivolto ad altro fine (15).

5. La mancata osservanza delle disposizioni prescritte comporta sia la decadenza dell'autorizzazione che il procedimento di recupero, amministrativo o contenzioso, di quanto preventivamente realizzato dalla pesca illegittima.

6. Il permesso di cui al presente articolo non è obbligatorio negli impianti di acquacoltura e di bacini di pesca sportiva il cui collegamento con le acque pubbliche, ai fini della pesca, è impedito da grigliati o altri manufatti.

7. Le amministrazioni provinciali emaneranno disposizioni per il controllo del pesce immesso al commercio e pescato in epoca di divieto.

8. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della qualità e della provenienza sopra indicata non possono formare oggetto di commercio, di trasporto o di smercio nei pubblici esercizi salvo quanto disposto dai commi successivi del presente articolo.

9. Nei periodi di divieto, per il commercio e il trasporto dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate alle pubbliche ai fini del passaggio della fauna ittica, è necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi rilasciata alla ditta esercente le acque private.

10. I divieti di commercio, trasporto e smercio nei pubblici esercizi, non si applicano ai pesci che siano stati oggetto di fecondazione artificiale purché accompagnati dal certificato di provenienza dell'incubatoio al quale sono state conferite le uova fecondate.

(14) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

(15) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

• ARTICOLO 14 - (Norme generali per l'esercizio della pesca)

1. La pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.

2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva è consentita senza limitazioni di orario.

3. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.

4. La pesca dei salmonidi è limitata a non più di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo.

5. La pesca dei lucci è limitata a non più di cinque esemplari a giornata per pescatore sportivo.
6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche è limitata a non più di dieci esemplari per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo.
7. Per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non può superare cinque chilogrammi per ciascun pescatore sportivo.
8. Nessuna limitazione di cattura è posta per i pescatori professionisti, in ordine all'orario e alle quantità.
9. Nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca.
10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e dell'acquacoltura, è sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca, seguendo i sentieri e passi esistenti o camminando quando necessario lungo i margini dei terreni coltivati, comunque mai attraversando campi in attualità di coltura.
11. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro, salvo consenso del pescatore primo occupante (16).
12. La distanza tra due apparecchi di pesca collocati in un corso o bacino d'acqua non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del più grande di essi. La stessa distanza si applica in caso di bilance.
13. È vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori. Non sono tenuti al rispetto di tale divieto i pescatori anziani di età superiore ai 65 anni ed i pescatori invalidi (17).
14. L'uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione che per gli agenti di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.
15. È vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti e con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci.
16. È vietato altresì gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse ed a stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
17. Sono inoltre vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi ed uccisi.
18. È vietata, altresì, la detenzione nelle vicinanze di acque pubbliche e delle acque private comunicanti con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze di cui al precedente sedicesimo comma.
19. La pesca con l'ausilio di energia elettrica è consentita esclusivamente all'interno di impianti di acquacoltura, o per scopi scientifici ai sensi del precedente articolo 8.
20. È vietato collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque interne occupando più di metà dello specchio acqueo esistente al momento della pesca. La misura dello specchio acqueo va presa a riva ad angolo retto.
21. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro.
22. Tale divieto non si applica ai bacini in cui si pratica l'allevamento del pesce.
23. È vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini di acqua, o divergendoli, ovvero occupandoli con opere stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo il fondo delle acque, salvo che ciò sia proprio di un tipo di pesca esercitato con attrezzo consentito a norma del precedente articolo 11. L'esercizio della pesca è altresì vietato durante la

cosiddetta «asciutta» completa ò incompleta, anche se essa è dovuta al prosciugamento di bacini o corso d'acqua legalmente effettuato.

24. È vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate e da qualsiasi altro tipo di manufatto.

25. Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.

25-bis. La pesca del Pesce Re è limitata a non più di otto esemplari a giornata per pescatore sportivo (18).

(16) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

(17) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

(18) Comma aggiunto dall'art. 10, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.

• TITOLO III

Gestione e tutela delle acque - novellame - ripopolamenti ittici

• ARTICOLO 15 - (Gestione e tutela delle acque)

1. L'amministrazione provinciale ogni triennio, avvalendosi anche del personale tecnico dello stabilimento ittiogenico, effettua accertamenti sulle località di frega dei pesci. Sulla base di detti accertamenti, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne determina le località di frega dei pesci, dandone comunicazione all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'estrazione o rimozione di ghiaia ed indicando le precauzioni necessarie a salvaguardia della fauna ittica.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, può vietare o limitare la pesca in bacini o corsi d'acqua che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche.

3. Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne:

a) può vietare l'esercizio della pesca per determinati periodi di tempo, per determinate località e per determinate specie, ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico;

b) può istituire e zone di pesca controllata o sperimentale. Su tali zone, che non potranno superare il 25 per cento delle acque pubbliche presenti nel territorio provinciale, può essere autorizzato l'esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti;

c) può stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità;

d) può, previ accertamenti tecnici effettuati con la collaborazione dello stabilimento ittiogenico, ridurre la distanza stabilita al ventiquattresimo comma del precedente articolo

14 in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi, purché il manufatto non determini un effettivo ostacolo alla risalita del pesce.

4. La Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di interesse generale, connessa con la tutela del patrimonio ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie.

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le province territorialmente interessate, o su proposta di queste.

6. I divieti stabiliti ai sensi del presente articolo debbono essere chiaramente indicati con apposita segnaletica, da installarsi nei luoghi idonei e visibili a cura dell'amministrazione provinciale interessata.

• ARTICOLO 16 - (Pesca del pesce novello)

1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale delle specie euraline dal mare, dove possibile e per garantire la razionale raccolta del novellame per ripopolamento delle acque interne e per allevamento, favorisce, di intesa con il Ministero della marina mercantile, ai sensi del decreto ministeriale lo dicembre 1981, la istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali in genere.

2. Promuove con le regioni le cui coste confinano con quelle laziali intese per uniformare la tutela del novellame e le norme che ne regolano la cattura.

3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per Mugil spp. e Sparus aurata e al disotto della misura di cui all'articolo 12 per i ragani di anguilla.

4. La pesca del pesce novello è consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti.

5. Presso le amministrazioni provinciali interessate è istituito un apposito registro nel quale, dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo.

6. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

a) la denominazione della ditta che richiede l'iscrizione;

b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione ed il trasporto del pesce allo stato vivo.

7. L'iscrizione al registro di cui al precedente sesto comma è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto dell'amministrazione provinciale competente e dello stabilimento ittiogenico che l'interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato. Alla ditta richiedente è rilasciata l'attestazione dell'avvenuta iscrizione.

8. La pesca del pesce novello è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto dalla presente legge.
9. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente ottavo comma, indirizzata al presidente della giunta provinciale, debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel registro previsto nel quinto comma del presente articolo, il corso o specchio d'acqua in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e le modalità della pesca, le specie di pesce novello che si intendono catturare, le località di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell'esercizio della pesca.
10. I soggetti incaricati dell'esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di tipo «A».
11. Ogni variazione in ordine ai soggetti indicati nel precedente decimo comma deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta provinciale.
12. Nell'autorizzazione devono essere precisati:
- a) il periodo di validità (non superiore a mesi sei);
 - b) i nominativi delle persone incaricate dell'esercizio della pesca del pesce novello;
 - c) i luoghi di pesca e di deposito;
 - d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca;
 - e) le modalità di trasporto e i dati relativi agli automezzi adibiti al trasporto stesso;
 - f) le registrazioni obbligatorie relative al pesce pescato, all'utilizzazione ed al trasporto dello stesso.
13. Per le esigenze del ripopolamento delle acque interne regionali sono altresì previsti condizioni ed oneri conformemente alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
14. È istituito presso l'ufficio pesca della Regione Lazio un archivio per la raccolta delle autorizzazioni all'esercizio della pesca del novellame annualmente rilasciate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

• ARTICOLO 17 - (Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura)

1. Di ciascuna compravendita di novellame dovrà essere redatto in duplice copia, su moduli forniti dall'amministrazione provinciale, un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della prescritta autorizzazione provinciale e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovrà essere inviata dal titolare dell'autorizzazione, entro dieci giorni dall'operazione di vendita, all'amministrazione provinciale, la seconda parte dovrà essere inviata dall'acquirente alla stessa amministrazione provinciale entro trenta giorni dell'acquisto. In caso di utilizzazione diretta del novellame da parte del titolare dell'autorizzazione per propri impianti di piscicoltura, il verbale nelle sue due parti, verrà redatto ed inviato all'amministrazione provinciale a cura del titolare stesso.
2. Il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta da cui risulti la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve essere effettuato con recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria.

• ARTICOLO 18 - (Deroghe all'esercizio della pesca)

1. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, non è soggetto ai divieti previsti dalla presente legge durante l'esercizio delle proprie funzioni purché munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, può consentire deroghe alle norme vigenti in materia di disciplina della pesca per l'esercizio di operazioni scientifiche o esperimenti di pesca, su conforme parere della giunta provinciale competente per territorio.
3. L'esercizio della pesca nei periodi di divieti stabiliti nel precedente articolo 12 può essere autorizzato per scopi di studio o di piscicoltura solo agli istituti specializzati in materia.

• ARTICOLO 19 - (Ripopolamenti ittici)

1. Nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore, entro il mese di maggio di ciascun anno le amministrazioni provinciali, tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti della commissione consultiva provinciale per la pesca in acque interne propongono all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca i programmi di ripopolamento ittico per l'anno successivo. Sulla base delle proposte provinciali l'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, predispone, sentita la commissione consultiva regionale, il programma regionale di ripopolamento ittico che la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente nelle more della istituzione della commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
2. Le associazioni e le organizzazioni dei pescatori possono effettuare opere di ripopolamento nell'ambito del programma approvato previa autorizzazione del presidente della giunta provinciale competente.
3. Di ciascuna semina è data tempestiva comunicazione all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca.
4. Alle operazioni di ripopolamento deve presenziare personale tecnico incaricato dell'amministrazione provinciale competente per territorio.
5. L'immissione di una nuova specie ittica o di altro animale acquatico nelle acque pubbliche e nelle acque private comunicanti con le pubbliche ai fini del passaggio del pesce deve essere espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico.
6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate di indicazioni relative ai periodi di pesca e misure minime consentite.

7. Le province possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sarà fatto divieto di qualsiasi attività di pesca per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Tali zone, delimitate a mezzo tabellazione posta a cura della provincia, devono essere in numero ed estensione sufficienti a garantire l'incremento dell'indice di pescosità.

• ARTICOLO 20 - (Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua)

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.

• ARTICOLO 21 - (Concessione di derivazioni di acque pubbliche. Norme e tutela della fauna ittica)

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce.

2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'E.N.E.L. e dei consorzi di irrigazione e bonifica.

3. Gli Organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere dell'immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.

4. Copia delle concessioni e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.

5. Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.

• TITOLO IV

Esercizio della pesca nelle acque di bonifica

• ARTICOLO 22 - (Generalità)

1. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica è delegato alle province.

2. Nel rispetto delle norme del presente titolo l'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso di licenza di tipo «B» ed è gratuito.

• ARTICOLO 23 - (Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, d'intesa con l'ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca può arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica.

2. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente comma è vietato. In tali acque può essere catturato il materiale ittico esistente, d'intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento od ittiogenici, nell'ambito dei programmi di ripopolamento ittico di cui al precedente articolo 19.

• ARTICOLO 24 - (Acque di bonifica riservate alla pesca professionale)

1. Nei comuni territorialmente interessati alle acque di bonifica, a favore dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, può essere riservata parte delle acque non comprese negli elenchi di cui agli articoli 23, secondo comma e 26, sesto comma, della presente legge tenuto conto delle caratteristiche di portata e di pescosità naturale.

• ARTICOLO 25 - (Gestione della pesca)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province ed i consorzi di bonifica territorialmente interessati, classifica le acque di bonifica ricadenti nel territorio del Lazio ai sensi del precedente articolo 7.

2. Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le province territorialmente interessate coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.